

(N. 178)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Sulla base delle proposte formulate dalla Commissione interministeriale, all'uopo nominata, per la determinazione del nuovo trattamento economico del personale in servizio nelle scuole e nelle istituzioni culturali italiane e straniere all'estero, assunto in base al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Con il provvedimento in parola vengono rivedute ed aggiornate le norme contenute nel citato testo unico che disciplinano il trattamento economico del sopraindicato personale, sulla base dei criteri di massima adottati per regolare il trattamento del personale in servizio negli Uffici diplomatici e con-

solari all'estero e che hanno formato oggetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.

L'articolo 1 stabilisce le competenze che sono attribuite al personale di ruolo e non di ruolo addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero, assunto a norma del citato testo unico e cioè:

- a) stipendio ed altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
- b) assegno di sede;
- c) altre eventuali indennità.

Si è creduto opportuno, dovendosi necessariamente modificare ed aggiornare la retribuzione finora prevista per il personale provvisorio e supplente della tabella *D* annessa al

citato testo unico di attribuire al predetto personale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti, per l'interno, dai provvedimenti legislativi 1° giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del personale non di ruolo insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), 27 maggio 1946, n. 534 (trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti di istruzione superiore) e regio decreto-legge 27 maggio 1936, n. 558 (trattamento economico del personale non di ruolo insegnante nelle scuole elementari).

L'articolo 2 modifica l'articolo 20 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, nel senso che il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo della spesa verranno determinati all'inizio di ogni anno scolastico con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 3 fissa la nuova tabella degli assegni di sede, provvisoriamente ed ai soli fini amministrativi espressi in dollari, in analogia a quanto disposto per gli assegni di sede del personale di servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero con il decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, al quale si fa particolarmente riferimento (coefficienti di maggiorazione e modalità di pagamento).

La misura dell'assegno di sede per le diverse categorie del personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero è in linea generale notevolmente inferiore, per ovvie ragioni, alla misura degli assegni del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari di pari grado gerarchico.

Nell'articolo 4 viene riprodotta, opportunamente modificata, la disposizione contenuta nel secondo comma della legge 5 maggio 1939, n. 792, che riduce alla metà l'assegno di sede per il personale femminile coniugato, non separato legalmente, nel caso in cui il coniuge risieda nello stesso Stato estero e non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

L'articolo 5 contempla le maggiorazioni spettanti, in rapporto alla diversa situazione di famiglia, al personale insegnante all'estero.

Con l'articolo 6 viene stabilito che qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzioni ed assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani e stranieri, l'assegno di sede viene ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni ed assegni stessi. Con tale dispositivo viene modificato l'ultimo comma dell'articolo 26 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, che nell'applicazione pratica si era dimostrato oneroso per lo Stato soprattutto nei casi in cui l'insegnante, oltre alla metà dell'assegno di sede a carico del Governo italiano, percepiva da Governi o istituti stranieri retribuzioni o assegni rilevanti.

Nel tempo stesso si è voluto assicurare all'insegnante che percepisce modesti assegni o retribuzioni da Governi stranieri o da enti italiani o stranieri l'intero trattamento economico riservato agli altri insegnanti all'estero.

Con l'articolo 7 viene regolato il periodo di congedo massimo trascorso fuori della propria residenza durante il quale il personale direttivo ed insegnante fruisce dell'intero trattamento. Tale materia nel passato era disciplinata con disposizioni interne.

Con l'articolo 8 viene stabilito il trattamento economico in favore dei professori supplenti e dei maestri provvisori inviati dall'Italia e dettato il criterio per la retribuzione dei professori e dei maestri provvisori assunti sul luogo in analogia a quanto è stato disposto per il personale locale assunto per gli Uffici diplomatici e consolari.

Con l'articolo 9 viene regolata la retribuzione delle ore di insegnamento impartite dal personale sia di ruolo sia non di ruolo oltre il normale obbligo di orario, e viene limitato il numero di dette ore supplementari.

L'articolo 10 attribuisce al personale subalterno assunto sul luogo la retribuzione da stabilirsi con gli stessi criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Con l'articolo 11 si è disciplinata con criteri informati al nuovo trattamento economico la misura delle indennità di primo stabilimento già fissata dall'articolo 25 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, per il personale di ruolo inviato all'estero ai sensi degli articoli 14 e 15 dello stesso testo unico. La misura di tale indennità (un ventiquattresimo dell'assegno di sede) è notevolmente inferiore a quello

stabilito per il personale di ruolo in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

Con l'articolo 12 viene regolata definitivamente la materia relativa alle indennità spettanti agli insegnanti incaricati della Direzione di scuole italiane all'estero, in caso di assenza del titolare ed ai docenti incaricati delle funzioni di direttore degli istituti di cultura italiana all'estero di grado inferiore al VI.

Con l'articolo 13 vengono coordinate ed appositamente aggiornate le norme relative al rimborso delle spese di viaggio ed al pagamento dell'indennità giornaliera al personale di ruolo e non di ruolo inviato dall'Italia all'atto della prima nomina e nei casi di trasferimento in altre sedi per ragioni di servizio e di rimpatrio in seguito a richiamo, al termine del servizio all'estero.

Per l'indennità giornaliera su percorso estero in ferrovie la Commissione ha ritenuto di proporre un equo trattamento commisurato sull'assegno di sede in sostituzione della diaria

di lire 20 stabilita dal regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724.

L'articolo 14 regola il trattamento economico da corrispondersi al personale direttivo ed insegnante che venga chiamato per ragioni di servizio temporaneamente in Italia per il quale viene conservato l'intero assegno di sede per i primi dieci giorni, e la metà dello stesso assegno di sede per soli altri dieci giorni. La durata del periodo per il quale l'assegno di sede è ridotto alla metà è, per ovvie ragioni, naturalmente inferiore al periodo fissato per i funzionari degli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

Con l'articolo 15 vengono abrogate le norme contrarie ed incompatibili con il provvedimento proposto.

L'efficacia del provvedimento, che è fatto retroagire al 1° maggio 1947, viene conservata fino al 30 aprile 1949, data in cui scade la validità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, sul trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

L'articolo 20 del testo unico succitato è modificato come segue:

«Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa ».

Art. 3.

Gli assegni di sede da corrisponderci al personale di cui all'articolo 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro degli affari esteri e da quello del tesoro.

Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia Capomissione.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico-consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare.

Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si

applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Art. 4.

Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risieda nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Art. 5.

Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purchè non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

b) del 15 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

c) del 20 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o più figli a carico.

Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Agli effetti della maggiorazione di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Art. 6.

Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 7.

L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e semprechè il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorità diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli Affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

a) per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;

b) per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno al rimanente personale di ogni ordine e grado.

Art. 8.

Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1° è attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati.

Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione è fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di inse-

gnamento, salvo casi eccezionali da regularsi di concerto col Ministero del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione è dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Art. 9.

Le ore di lezione impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

Art. 10.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 11.

Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta un'indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'articolo 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'articolo 5.

Art. 12.

Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella B.

Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico

12 febbraio 1940, n. 740, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B. L'indennità non è cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti comma, non spetta l'indennità di carica stabilita dal disposto all'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 13.

Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;

b) il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo.

Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea può ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;

c) la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo.

Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria

pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'articolo 3.

Il rimborso di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è dovuto al capo famiglia anche per il coniuge purchè non separato legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 14.

Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva in relazione al periodo in cui presta tale servizio l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i dieci giorni.

Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente articolo 13.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con esso incompatibili.

Art. 16.

Con decreto del Ministro del tesoro verrà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949.

TABELLA A.

TABELLA DEL NUOVO ASSEGNO DI SEDE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

	Dollari annui
Professori universitari e funzionari di grado 3° , 4° e 5°	2.970
Professori universitari di grado 6° e 7° , presidi e direttori effettivi e funzionari di grado 6°	2.640
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari di grado 7° , 8° e 9°	1.980
Ispettori scolastici e Direttori didattici	1.650
Professori di scuole d'istruzione media di grado 10° e 11° , incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari di grado 10° e 11° . .	1.320
Maestri elementari di grado 9° e 10°	1.320
Maestri elementari di grado 11° e 12° , maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia , segretari di ruolo di scuole d'istruzione media inviati dall'Italia	990
Personale subalterno inviato dall'Italia	330

TABELLA B.

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INSEGNANTE INCARICATO DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE

	Dollari annui
Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	250 (a)
Direzione di scuola inferiore	180 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 10 classi	150 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 5 classi	120 (a)
Direzione di Istituto di cultura italiana	500 (b)

a) Somma fissa.

b) Limite massimo dell'indennità.